

---

**ASSEMBLEA COSTITUENTE** N. 37-A

---

**RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE**

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SFORZA)DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PELLA)E COL MINISTRO DEL TESORO  
(DEL VECCHIO)*nella seduta del 22 ottobre 1947*

---

Approvazione dei seguenti atti internazionali: a) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936; b) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936

---

*Seduta del 22 novembre 1947*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame, come si rileva dalla lettura della relazione ministeriale che lo accompagna, è lo strumento per l'approvazione della Convenzione internazionale con la quale vengono perfezionati gli accordi dell'Aja (1912), di Ginevra (1925) e di Bangkok (1931) per la limitazione della produ-

zione e del commercio dei cosiddetti *stupefacenti*

In realtà, sotto questo nome, come pure sotto quello — frequentemente usato nelle suddette convenzioni — di *droghe* o di *droghe narcotiche* (« *narcotic drugs* »), si intende comprendere soltanto gli alcaloidi fenantrenici dell'oppio e gli alcaloidi ecgoninici delle

foglie di coca, nonché i loro sali e derivati, di cui si trova appunto l'enumerazione nell'articolo primo della Convenzione di Bangkok. Queste varie denominazioni, pertanto, non rispondono ad un criterio scientifico rigorosamente esatto. Si chiamano infatti ordinariamente « stupefacenti » tutte quelle droghe che agiscono sul sistema nervoso centrale, provocando stati particolari di ebbrezza stuporosa, frequentemente accompagnati da sensazioni cenestesiche piacevoli. Rientrano, in senso lato, tra queste anche droghe che non determinano l'assuefazione e non provocano la tossicomania.

Delle diverse specie di « droghe » previste dall'ultima Convenzione (quella di Bangkok) alcune sono « stupefacenti » che generano l'assuefazione, altre invece « stupefacenti » che non generano l'assuefazione, ed altre ancora non sono stupefacenti e non generano l'assuefazione, ma possono acquistare tali proprietà in virtù di adatte trasformazioni. La Convenzione internazionale dell'Aja, firmata il 23 gennaio 1912, prevedeva nel suo secondo capitolo (art. VI) che gli Stati contraenti dovessero « prendere tutte le misure per pervenire gradualmente alla effettiva soppressione della fabbricazione, del commercio interno e dell'uso dell'oppio preparato ».

Viceversa, nella Convenzione di Ginevra del 1925, anziché lasciare ad ogni Governo interessato di regolamentare l'uso dell'oppio, si avvisava un sistema uniforme di controllo: istituzione di un monopolio governativo per l'importazione, la vendita e la distribuzione; riduzione progressiva del consumo dell'oppio preparato nei Paesi dove l'uso di essa è temporaneamente autorizzato; controllo, da parte di una Commissione nominata dalla Società delle Nazioni (art. III), dell'esecuzione effettiva delle disposizioni che sono obbligati ad adottare i paesi produttori (art. II).

Nel 1928 il Governo britannico richiamò l'attenzione del Consiglio della Società delle Nazioni sull'esistenza di un attivo contrabbando di oppio nei paesi dell'Estremo Oriente, ed in virtù dell'articolo XII della Convenzione del 1925 una nuova conferenza venne convocata a Bangkok, la quale portò all'accordo del 1931.

Ognuna delle 61 Nazioni firmatarie di quest'ultimo si impegnava a fornire ogni anno alla Società delle Nazioni i seguenti dati (art. V):

a) le quantità delle droghe e dei relativi alcaloidi e dei sali di questi necessarie per i bisogni medici e scientifici;

b) le quantità necessarie per le trasformazioni al fine del consumo interno e della esportazione;

c) le quantità necessarie per la costituzione ed il mantenimento delle scorte ritenute indispensabili.

Questi dati erano soggetti al controllo della Società delle Nazioni (Commissione consultiva del traffico dell'oppio ed altre droghe nocive, Comitato centrale permanente, Comitato d'igiene, Ufficio internazionale d'igiene). Inoltre analoghe restrizioni ed analogo controllo venivano stabiliti per la fabbricazione delle droghe, nei paesi produttori, e per il commercio esterno.

In sostanza, le misure adottate per la limitazione della produzione, del commercio e dell'uso degli « stupefacenti » prevedevano il necessario intervento di un organo di controllo internazionale istituito presso la Società delle Nazioni.

Non si era pervenuti, evidentemente, ad una radicale soluzione del grave problema, poiché la limitazione della produzione e del commercio ed il controllo del consumo di queste sostanze nocive non potevano portare alla completa e sicura eliminazione del tremendo flagello sociale.

La soluzione radicale del problema potrà aversi soltanto quando le scienze mediche saranno in grado di rinunciare, in tutti i casi, all'uso della morfina, della cocaina, dell'eroina e dei loro derivati. Ma i suddetti accordi rappresentavano già, tuttavia, un primo passo, sicuramente efficace, nella lotta contro la tossicomania.

La fine della Società delle Nazioni ha impedito il funzionamento del meccanismo che era stato escogitato per il controllo degli « stupefacenti ». La Convenzione internazionale, che col presente disegno di legge voi siete chiamati ad approvare, tende a sostituire con un nuovo organismo internazionale (l'Organizzazione delle Nazioni Unite) quello già defunto, per l'applicazione degli accordi sottoscritti all'Aja, a Ginevra ed a Bangkok.

Approvando questo disegno di legge, voi darete, onorevoli colleghi, il vostro contributo alla lotta dell'umanità contro uno dei più abominevoli mali che la insidiano: non vizio, ma vera malattia sociale, atta a compromettere seriamente non solo l'efficienza della macchina umana, ma addirittura la conservazione della specie.

MARTINO GAETANO, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

## ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti strumenti internazionali:

a) Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936.

b) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936.

## ART. 2.

Gli strumenti internazionali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, entrano in vigore conformemente all'articolo VII n. 1 e 2 del Protocollo di emendamento.

## DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*